

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETIC MARIA, BOLDRINI, BARDINI,  
D'ALESSIO, BUSETTO, RAFFAELLI, VIANELLO**

*Presentata il 21 aprile 1964*

Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ci siamo resi conto nel corso di una recente visita in vari centri del Friuli-Venezia Giulia, dai colloqui e dagli incontri avuti con singoli cittadini e con i rappresentanti eletti delle popolazioni e per l'esperienza e il dibattito in atto da anni al quale abbiamo sempre attivamente partecipato, che è necessario ed urgente un intervento legislativo che investa l'improrogabile problema delle servitù militari. Questa proposta di legge perciò viene presentata allo scopo di adeguare la disciplina delle servitù militari e il correlativo regime degli indennizzi e delle esenzioni fiscali ad esigenze ed aspirazioni largamente diffuse tra le popolazioni interessate e da queste ripetutamente espresse.

Abbiamo tenuta presente inoltre la necessità indifferibile di introdurre i primi più urgenti correttivi alle leggi che regolano questa materia, conformandone le disposizioni ai principî fissati nella Carta costituzionale.

Di che cosa si tratta ?

Innanzitutto del fatto che i vincoli imposti dalle autorità militari feriscono assai profondamente interessi e libertà individuali ed anche esigenze più generali, compromettendo o limitando il progresso e lo sviluppo delle collettività municipali.

Nel Friuli-Venezia Giulia ad esempio le servitù militari gravano su parte più o meno

cospicua dei territori di ben 140 comuni. Ciò dipende anche dal fatto che i vincoli imposti oggi, nel quadro delle alleanze della N.A.T.O., si sono andati a sommare alle servitù istituite fin dalla prima guerra mondiale e tuttora mantenute in vigore malgrado siano superate le concezioni militari che a suo tempo le suggerirono.

Si perpetuano così divieti che appaiono assurdi e paradossali come nel caso di quel contadino al quale è proibito di aprire una scolina perché in contrasto con il « piano di difesa » o di quella Abbazia di frati che non ha potuto allargare una strada d'accesso per il medesimo motivo.

Su quale base giuridica si è creata questa situazione ? La base è rappresentata dalle leggi e dal regolamento emanati durante il regime fascista per modificare, spesso aggravando il peso delle servitù, la regolamentazione precedente. Questa legislazione risponde sostanzialmente a due obiettivi: conferire alle autorità militari i massimi poteri; ridurre quasi a niente le possibilità di contestazione del cittadino e delle assemblee elettive.

Bisogna sottolineare che questi poteri riguardano una gamma così estesa di ipotesi da comportare limitazioni quasi assolute nell'esercizio delle attività economiche e nel godimento dei beni da parte dei singoli.

In base alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, le servitù che vengono imposte riguardano l'obbligo del proprietario:

- a) di non aprire strade;
- b) di non scavare fossi o altri vani;
- c) di non fabbricare muri o edifici, di non sopraelevare manufatti esistenti, di non fabbricare muri superiori ad una certa altezza;
- d) di non fare elevazioni di terre e di altre materie;
- e) di non fare nuove piantagioni arboree;
- f) di non distruggere o diradare boschi o altre piantagioni arboree;
- g) di non impiantare linee elettriche, condotte di acqua, condotte di gas e liquidi infiammabili;
- h) di non impiantare ed esercitare teleferiche;
- i) di non effettuare canali di irrigazione;
- l) di non effettuare operazioni campestri;
- m) di non tenere depositi di materie infiammabili;
- n) di non tenere fucine od altri impianti provvisti di focolare; e infine impedimento temporaneo di transito e di sosta per persone, veicoli ed animali.

Ma quali sono le conseguenze?

Nell'esercizio delle attività agrarie si verifica non soltanto la costante svalorizzazione dei fondi, ma la impossibilità di compiere quelle opere di miglioramento e di riorganizzazione (bonifiche, irrigazioni, conversioni colturali, attrezzature fondiarie ed agrarie, ecc.) indispensabili al progresso economico e sociale delle campagne.

Altrettanto accade per le attività industriali ed artigianali e, del pari ben si comprende quali ripercussioni negative si riversino, in seguito a questo stato di cose, sul commercio e sul turismo.

Vogliamo inoltre far notare che non vengono solo colpiti i diritti e le libertà dei singoli (proprietà, iniziativa economica privata, ecc.) ma pesanti limitazioni subiscono anche i poteri e le facoltà delle assemblee elettive.

Non si è potuto attuare i piani regolatori di alcuni municipi perché in contrasto con il regime delle servitù, oppure si è dovuto modificarli profondamente per adeguarli alle esigenze militari prescindendo da ogni altro interesse locale.

Si apre perciò un problema di fondo che riguarda i modi e le forme nelle quali sarà possibile, in queste condizioni, attuare la programmazione e la pianificazione territoriale.

Questa politica presuppone un'ampia possibilità di decisione e di scelta a livello della Regione e delle assemblee elettive ed è proprio questa indispensabile sfera di autonomia che viene ridotta e pregiudicata dal regime delle servitù.

D'altro canto ci rendiamo conto che la difesa del territorio nazionale costituisce un interesse generale e preminente rispetto a quelli locali o individuali.

Siamo perciò di fronte alla necessità di un intervento legislativo del Parlamento che tenendo presenti queste diverse e, a volte contrastanti esigenze, regoli in modo nuovo tutta la materia.

Questa necessità va anche riferita al problema degli indennizzi e del risarcimento dei danni; di ciò lo Stato non ha tenuto sufficientemente conto.

Quali sono in questo senso i principali motivi del risentimento delle popolazioni? Oltre alle considerazioni già svolte, si deve tenere presente che le frequentissime manovre militari, anche di formazioni corazzate e di truppe dotate di armamenti assai pericolosi, comportano ingenti danni alle colture, cacciano i contadini dai campi. Unico risarcimento, la consegna di un « buono sgombero » di 60 lire l'ora per gli uomini e di 40 per le donne. Ciò non può che suscitare la richiesta di assicurare in forma più idonea il risarcimento dei danni e una più ampia e positiva considerazione dei sacrifici cui queste popolazioni sono costrette.

In base a questi giudizi, sommariamente illustrati, abbiamo formulato le seguenti proposte di innovazione:

- a) revisione generale di tutti i vincoli imposti nel passato per verificarne la validità nelle attuali condizioni ed in rapporto alle nuove concezioni militari e, in difetto, per procedere alla revoca;
- b) obbligo della consultazione della Regione e a suo mezzo degli enti elettivi locali;
- c) facoltà di impugnazione in via amministrativa dei provvedimenti di imposizione;
- d) durata a termine delle servitù;
- e) diversa attuazione degli indennizzi e delle esenzioni fiscali.

La proposta di legge è costituita da 10 articoli; ne ricordiamo i più importanti.

All'articolo 1 si stabilisce di sottoporre a graduale revisione le servitù esistenti e di dichiarare decadute quelle che non verranno confermate entro un dato termine.

Con l'articolo 2 si istituisce la richiesta di parere obbligatorio della Regione sui progetti di servitù allo scopo di assicurare una adeguata rappresentanza delle esigenze e degli interessi locali e regionali.

L'articolo 4 introduce la possibilità di impugnazione, di fronte al Consiglio di Stato, del provvedimento di imposizione.

All'articolo 6 si fissa un indennizzo rapportato al decremento del valore venale dei fondi in conseguenza delle servitù.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligatorietà delle revisioni degli estimi catastali in seguito a richiesta dell'interessato.

Onorevoli colleghi, con questa iniziativa riteniamo di venire incontro alla necessità di regolare in modo nuovo un campo assai delicato, salvaguardando gli interessi generali del paese e garantendo in misura più equa le aspirazioni di giustizia delle popolazioni. Soprattutto ci pare necessario liberare queste zone, che tanto hanno sofferto durante le due guerre, da pesi e gravami e che ora un'epoca di mutate condizioni generali può vederle rifiorire nella pace.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le servitù esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono gradualmente assoggettate alla revisione da parte delle amministrazioni militari interessate.

Decorso il termine di anni tre a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sono considerate decadute tutte quelle servitù per le quali non sia stato chiesto, dalle amministrazioni militari competenti, secondo le procedure previste nei successivi articoli, il rinnovo o per confermarle o per modificarle.

### ART. 2.

Sui progetti di massima relativi alle servitù militari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, viene richiesto dalle amministrazioni militari il parere obbligatorio della Regione competente per territorio che — sentiti gli enti locali eletti interessati — lo esprime in relazione alla salvaguardia degli interessi pubblici e privati e alle modalità delle imposizioni.

### ART. 3.

La durata delle servitù è fissata di volta in volta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e non può essere comunque superiore a 10 anni.

Il decreto di cui al comma precedente è notificato alla Regione competente per territorio, ed è trasmesso al comune nel quale sono situati i fondi soggetti alle servitù, che provvede alla pubblicazione nell'albo pretorio e alla notifica a mezzo del messo comunale ai proprietari interessati.

### ART. 4.

Contro il decreto di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale ed i proprietari interessati possono proporre ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito nel termine di 60 giorni dalla notifica.

## ART. 5.

Nel caso di urgenza l'autorità militare può imporre la servitù con manifesto dei Comandi locali che indichi a pena di nullità i fatti giustificativi della necessità e della urgenza provvedendo anche alla apposizione dei segnali provvisori sul terreno.

Il manifesto di cui al comma precedente ha carattere definitivo e diventa esecutivo cinque giorni dopo la pubblicazione e per la durata di un anno.

Entro 10 giorni dal bando, la Giunta regionale e gli interessati possono ricorrere al Consiglio di Stato che si pronuncia entro 90 giorni, anche nel merito.

## ART. 6.

Ai proprietari degli immobili assoggettati a servitù, ai sensi della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, spetta un indennizzo pari al 70 per cento del decremento del valore venale, che i fondi hanno subito per effetto dell'imposizione della servitù stessa.

A tal fine si ha riguardo al valore di mercato esistente alla data del provvedimento che impone la servitù.

## ART. 7.

Gli uffici catastali, su istanza dell'interessato, corredata dalla copia del provvedimento che l'Amministrazione militare è in ogni caso tenuta a rilasciare, provvedono alla revisione della classificazione o del classamento tenendo conto dei vincoli imposti.

## ART. 8.

Gli interessati hanno diritto di chiedere la revisione dell'estimo dei terreni e dei fabbricati gravati di servitù a norma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, con la procedura di cui all'articolo precedente.

## ART. 9.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per la sua attuazione.

## ART. 10.

Nelle Regioni a Statuto ordinario le attribuzioni della Giunta regionale sono svolte, fino all'elezione della Giunta stessa, dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio.